

TRIBUNALE CIVILE DI MILANO
SEZIONE XII
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

il giudice Maria Teresa Zugaro ha emesso la seguente

SENTENZA

nel procedimento n. (OMISSIS)/14 del R.G. avente ad oggetto il leasing fra

CLIENTE UTILIZZATORE e

FIDEIUSSORE,

rappresentati e difesi dall'avv.to (OMISSIS) nel cui studio in (OMISSIS) hanno eletto domicilio

ATTORI

E

LEASING S.P.A., già (OMISSIS), con sede legale in Milano Via (OMISSIS) rappresentata e difesa dall'avv.to (OMISSIS), nel cui studio in Milano Via (OMISSIS) ha eletto domicilio;

CONVENUTA

sulle conclusioni delle parti come in atti;

FATTO e DIRITTO

Con atto di citazione, il **CLIENTE-UTILIZZATORE**, che aveva stipulato con la **LEASING** un contratto di leasing avente ad oggetto una imbarcazione e le cui obbligazioni erano state garantite da **FIDEIUSSORE**, essendosi avveduta che il tasso di interessi di mora era stato convenuto in misura superiore a quello soglia per il periodo, conveniva, unitamente al fideiussore, in giudizio la concedente perché fosse accertata la nullità della relativa clausola e la conseguente gratuità del contratto, con obbligo restitutorio della società di leasing delle somme percepite indebitamente ed, in subordine, chiedeva applicarsi alla fattispecie del rapporto, che si era risolto di diritto per inadempimento dell'utilizzatrice, del disposto di cui all'art. 1526 c.c., con il diritto alla ripetizione dei canoni versati, dedotto l'equo compenso.

LEASING SPA si costituiva e contestava che gli interessi di mora convenuti potessero avere carattere usurario, sia in quanto non oggetto della specifica disciplina sanzionatoria, sia tenuto conto del tasso soglia di riferimento, sia per avere la relativa condizione contrattuale di cui all'art. 11 avere evitato lo sfioramento del tasso soglia con la pattuita clausola di salvaguardia; quanto alla pretesa applicazione del disposto di cui all'art. 1526 c.c. la contestava sulla base di orientamento giurisprudenziale contrario alla tesi, e svolgeva domanda riconvenzionale per il pagamento da parte attorea dei canoni scaduti ed inversati.

Alla prima udienza la causa era ritenuta matura per la decisione senza che fosse necessario assegnare alle parti termini ai sensi dell'art. 183 VI comma c.p.c. essendo il *thema decidendi* ben definito e non occorrendo istruttoria, e rinviata per la precisazione delle conclusioni ed, ad incombente assolto e preso atto che parte convenuta aveva rinunciato alla sua domanda riconvenzionale, trattenuta in decisione.

Parte attorea, come si evince dal suo atto di citazione e dalla perizia di parte allo stesso allegata, fonda la sua contestazione in ordine alla avvenuta determinazione contrattuale degli interessi di mora oltre il tasso soglia innanzitutto con il dedotto superamento dello stesso come risultante in applicazione dell'art. 2 punto 4 della Legge 108/96, e per il periodo pari a 9,42%, che fa riferimento ai soli interessi corrispettivi, atteso che, quand'anche si volesse ritenere che anche gli interessi di mora debbano essere rispettosi del limite legale, tesi per la quale sussiste ancora incertezza giurisprudenziale in assenza di una previsione legislativa specifica al riguardo e che possa determinare per tali interessi una specifica soglia, quest'ultima deve venire calcolata con i criteri dettati dai Decreto Trimestrali con la maggiorazione pari a 2,1 punti percentuali, secondo la stessa Banca d'Italia e la sua nota di chiarimento in materia di applicazione delle legge antiusura del 3/7/13, maggiorazione ignorata da parte attrice.

Il secondo errore compiuto da parte attorea consiste nel ritenere che l'avvenuto superamento del tasso soglia in sede di stipula del contratto per quanto attiene agli interessi di mora possa venire computato con la sommatoria del tasso di leasing con quello di mora, con ciò ritenendo di applicare un principio espresso nella sentenza della Cassazione n. 350/13.

Richiamando l'esatta interpretazione di tale pronuncia contenuta nell'ordinanza 28/1/14 della dott.ssa Cosentini, VI Sezione Civile di Milano, il cui contenuto è stato poi ripreso in successive sentenze di merito, tale sommatoria al fine di verificare il superamento del tasso soglia non è mai stata ritenuta legittima dalla Suprema Corte, nella misura in cui il tasso corrispettivo e quello di mora hanno funzione e natura e applicazione del tutto diversi.

Inoltre la previsione della cd clausola di salvaguardia convenuta fra le parti all'art. 11 delle condizioni generali di contratto, evita, nella misura in cui viene applicata al programma informatico che calcola le voci di dare-avere fra le parti nel conto, che il conteggio degli interessi di mora possa sfiorare dal tasso soglia, in quanto, nel caso, lo riporta automaticamente al di sotto del limite legale.

Pertanto sia il tasso di *leasing* convenuto al momento della conclusione del contratto sia quello di mora risultano inferiore alla soglia legale quando siano distintamente verificati e pertanto va ritenuto infondata la domanda di parte attorea in merito al superamento del tasso soglia da parte degli interessi di mora e quelle conseguenti.

Per quanto attiene all'applicazione del disposto di cui all'art. 1526 c.c., va tenuto conto che l'imbarcazione, oggetto del contratto che si è risolto per inadempimento dell'utilizzatrice per operare della clausola risolutiva espressa, è stata restituita di recente, ma ancora non è stata rivenduta dalla Leasing Spa.

Senza conoscere quindi quale possa essere il ricavato dalla vendita del bene o dal suo riutilizzo, secondo il valore commerciale che il bene abbia allo stato, manca un presupposto essenziale per applicare la disciplina pattizia regolante gli effetti dell'anticipata risoluzione del contratto convenuta fra le parti, con la prevista compensazione della posizione debitoria dell'utilizzatrice con le somme ricevute in utile dalla concedente e la possibilità di riattribuzione dell'eccedenza eventuale al debitore stesso, che sola possa fare apprezzare se sussista un indebito vantaggio in favore della società finanziaria che giustifichi la sostituzione della disciplina legale a quella contrattuale, e quindi il ricorso alla norma di cui all'art. 1526 c.c.

Anche solo per l'applicazione dell'art. 1526 c.c., l'accertamento dell'ammontare del ricavato dalla vendita del bene è necessario per la quantificazione del risarcimento del danno cui ha diritto la concedente secondo il disposto citato, e che va detratto, con l'equo compenso per l'uso del bene, dalle somme dovute a titolo di ripetizione dei canoni versati.

Ne consegue che la relativa domanda allo stato non appare ancora proponibile, in quanto la difesa della condizione di svantaggio dell'utilizzatrice, che si ritiene di tutelare con l'applicazione della disposizione, potrebbe tradursi in uno sfavore economico per la stessa, senza che questa abbia la facoltà di opzione fra disciplina pattizia ovvero legale per non essere ancora a conoscenza di un elemento di valutazione indispensabile.

Stante la soccombenza attorea, ma tenuto conto che la causa è stata di pronta soluzione, gli attori vanno condannati alla refusione delle spese di lite in favore della convenuta nella misura ridotta del 50%, compensato l'altra quota per sussistere ragioni di giustizia, e quindi di €. 6.715,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali al 15%.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando, ogni altra diversa istanza o domanda disattese

RIGETTA le domande svolte in via principale da parte attoree perché infondate

DICHIARA improponibile la domanda attorea svolta in via subordinata

CONDANNA parte attorea al pagamento delle spese di lite nella misura ridotta di €.6.715,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali al 15%.

La sentenza è immediatamente esecutiva.

Milano 27 novembre 2014.

Il giudice Maria Teresa Zugaro

Depositata in cancelleria il 3 dicembre 2014